



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova
Settore 7 - Sicurezza e viabilità
Pianificazione di protezione civile

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
2	10/01/2023

OGGETTO:	MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ATTIVARE IN CASO DI ALLERTA O EMERGENZA METEO-IDROLOGICA RELATIVE AI COMPLESSI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIAVARI.
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- in previsione o in coincidenza di eventi meteo potenzialmente calamitosi sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino ed in particolare nelle aree a rischio di allagamento anche al fine di tutelare la pubblica incolumità dei cittadini;
- permane l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità, in considerazione che trattasi anche di utenti deboli (minori) i cui spostamenti determinano una circolazione veicolare molto intensa;
- la presente ordinanza è stata preventivamente inviata alla Prefettura UTG di Genova;

VISTI

- l'art. 108, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1116 del 23/12/2020 che approva il "Libro blu 2020 – Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di protezione civile";
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1489/2011 e n. 59/2015 che hanno disposto, secondo quanto previsto dagli artt.3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, indirizzi e misure di protezione civile ai fini della tutela dai rischi di inondazione presenti sul territorio;
- la Legge Regionale 9/2000 che adegua la disciplina e l'attribuzione agli Enti Locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio; in particolare l'art. 6 prevede che ai Comuni spetta la competenza di fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di

esposizione al rischio desunto dalle mappe dei piani di emergenza con i mezzi ritenuti più idonei nonché attivare opportuni sistemi di allerta;

- l'art. 12 del D.Lg.vo 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- il piano di emergenza comunale, con particolare riferimento alle Procedure operative di Protezione Civile-stralcio rischi da fenomeni meteo;

RITENUTO

- necessario pubblicare specifiche misure di protezione civile e di tutela della pubblica incolumità in relazione all'emissione dei messaggi di allerta regionale per i rischi meteo;

CONSIDERATO CHE

- allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro territorio non possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata);
- comunque come previsto dall'ordinanza specifica ogni gestore di qualsiasi complesso sportivo deve predisporre nei propri piani di emergenza tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza gli occupanti in caso di emergenze dovute da fenomeni meteo;
- l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art.97, c. 2 del d.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- Con la diramazione di ALLERTA ROSSA idrogeologica-idraulica per piogge diffuse, durante i periodi di vigenza dello stato di Allerta emanato dal Sistema Regionale di Protezione Civile:
 - o la chiusura di tutti i complessi sportivi, pubblici e privati, ricadenti nel territorio comunale;
- Con la diramazione di ALLERTA ARANCIONE idrogeologica-idraulica per piogge diffuse e/o idrogeologica per temporali, durante i periodi di vigenza dello stato di Allerta emanato dal Sistema Regionale di Protezione Civile:
 - o la chiusura del palazzetto dello sport sito in via per Maxena 28/A;
 - o la sospensione di tutte le attività negli impianti sportivi in area ad alto rischio inondazione (Allegato B), ricadenti nel territorio del comune di Chiavari;
- Con la diramazione di ALLERTA ROSSA e ALLERTA ARANCIONE nivologica, durante i periodi di vigenza dello stato di Allerta emanato dal Sistema Regionale di Protezione Civile:
 - o la chiusura di tutti i complessi sportivi, pubblici e privati, ricadenti nel territorio comunale;
- di prevedere l'osservanza delle norme comportamentali di autoprotezione durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Gialla, Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile (allegato A);

DISPONE

Fermo restando che l'ufficio Protezione Civile del Comune di Chiavari è a disposizione per il supporto e gli eventuali confronti ritenuti necessari ai fini della piena effettività delle misure di seguito previste:

- l'adeguamento dei Piani Interni d'Emergenza dei complessi sportivi, pubblici e privati, alle modalità di comportamento sopra citate previa valutazione dei rischi specifici effettuata dai datori di lavoro ai sensi di legge. Laddove il Responsabile in sede di redazione/revisione del Documento di Valutazione dei Rischi abbia valutato la presenza di un rischio residuo dei fenomeni meteo o comunque di natura idrogeologica non accettabile, di dare attuazione alle conseguenti misure di sicurezza contenute nel Piano Interno d'Emergenza

che potrà prevedere anche l'eventuale interruzione delle attività nel caso della diramazione di uno stato di Allerta o avviso meteo emanato dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria in casi ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente ordinanza e in tal caso di darne immediata comunicazione all'Ufficio Protezione Civile del Comune di Chiavari;

- che nei piani di emergenza di eventi e manifestazioni sia fatta una valutazione dei rischi connessi ai fenomeni meteo e siano predisposte apposite procedure per la messa in sicurezza dei partecipanti in caso di evento avverso;

- che i responsabili dei complessi sportivi informino del contenuto della presente ordinanza coloro che esercitano la potestà dei genitori sui minori di età e gli utenti maggiorenni, con le modalità ritenute più efficaci;

- che i responsabili dei complessi sportivi informino gli utenti delle misure previste dai Piani Interni d'Emergenza, con le modalità ritenute più efficaci;

- che i responsabili dei complessi sportivi rendano disponibili ed esponano nell'atrio degli edifici il materiale informativo sui comportamenti di autoprotezione da adottare;

MANDA

- all'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Chiavari per l'elaborazione dell'informativa sui comportamenti di autoprotezione;
- all'Ufficio Stampa del Comune di Chiavari affinché sia data la massima diffusione del presente provvedimento per mezzo di notifica per pubblico proclama, nei modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati;
- all'Ufficio Patrimonio del Comune di Chiavari per gli adempimenti che riguardano gli edifici di proprietà comunale ubicati nelle aree a rischio inondazione e frana;
- all'Ufficio Urbanistica del Comune di Chiavari per gli adempimenti che riguardano gli edifici di proprietà privata ubicati nelle aree a rischio inondazione e frana;
- agli ulteriori Uffici Comunali per quanto di competenza;
- alle Associazioni che riuniscono gli amministratori condominiali ed i proprietari di case per la massima diffusione del provvedimento ai soggetti interessati;
- alla Prefettura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Corpo di Polizia Municipale di Chiavari, al Commissariato di Chiavari, al Comando Compagnia Carabinieri di Chiavari, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari e all'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari per quanto di rispettiva competenza;
- Alle associazioni di categoria affinché sia data massima diffusione agli aderenti.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Sindaco

FEDERICO MESSUTI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i